

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette febbraio duemilaquattordici in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, **Graziella Speranza**, nata a Roma il quindici dicembre millenovecentosettanta, designata con provvedimento direttoriale a ricevere quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:

- **Santi Marino**, dirigente pubblico, nato a Roma il ventuno aprile millenovecentocinquantanove, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, al Viale Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva: 06363391001, giusta delega reg. int. 978 del 20 gennaio 2014 del Direttore Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo che qui si allega sub “98a”;

- **Massimo Sacco**, nato a Napoli il venti ottobre millenovecentosessantuno, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di rappresentante – giusta procura speciale del 18 febbraio 2009 con atto rep. n. 172672 – racc. n. 25263 - per notar Giovanni Battista Dell’Armi in Treviso, che qui si allega sub “98b” - della Generali Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Assicuratore”), con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa, 14; partita IVA: 00885351007; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 00409920584; capitale sociale versato €

1.618.628.450,00; aggiudicataria dell'appalto del servizio assicurativo All Risks Property.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Valore degli atti di gara

Le parti convengono che gli atti di gara - quali il Disciplinare di gara, il Capitolato descrittivo e prestazionale, l'offerta tecnica e quella economica - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono qui interamente recepiti.

Art. 2 - Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva o più favorevole all'Agenzia.

Art. 3 – Oggetto

Il Contratto ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi connessi all'attività istituzionale esercitata dall'Agenzia delle Entrate, analiticamente definiti dalle condizioni di assicurazione esplicitate nel Capitolato descrittivo e prestazionale, accettato dall'Assicuratore, che si intende qui integralmente recepito.

Alla predetta copertura sono aggiunte tutte le estensioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Art. 4- Durata del contratto

Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di tre anni con decorrenza dalle ore 24,00 del 28 febbraio 2014 alle ore 24,00 del 28 febbraio 2017, cessando a termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.

Art. 5 – Massimali

Per la copertura assicurativa l'Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica.

Art. 6. Clausola Broker

L'Agenzia ha nominato broker del presente contratto la Società Willis Italia S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Tortona n.33, al fine di assisterla nella gestione del presente contratto e dei relativi sinistri e di curare l'esazione e la trasmissione dei premi e gestire i rapporti con l'Assicuratore, così come espressamente previsto dal Capitolato descrittivo e prestazionale, cui si rinvia. I compensi sono determinati secondo gli accordi ed i contratti in essere tra il Broker incaricato e l'Agenzia, ovvero, in mancanza, secondo la media delle commissioni di mercato riconosciuta al Broker e da esso presentata e sono a carico dell'Assicuratore per l'intera durata del contratto. La provvigione che sarà corrisposta al Broker, da parte dell'Assicuratore, sarà pari alla percentuale del 3%.

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio annuale è determinato in € **737.767,27** (settecentotrentasettemilasettecentosessantasette/27) al lordo dell'imposta e verrà versato anticipatamente per ogni anno in un'unica soluzione.

Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. Pertanto, l'Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., nonché la revisione di cui all'art. 1664 c.c..

In parziale deroga dell'art. 1901 c.c. l'Agenzia è tenuta al pagamento, tramite Broker, della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza: l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 28 febbraio 2014. Se l'Agenzia non paga il premio per le rate successive, eventuali premi aggiuntivi relativi a modifiche e/o variazione del rischio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento dei premi di cui al precedente art. 7 sarà effettuato per il tramite del Broker, con effetto liberatorio per l'Agenzia. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 9 sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 9 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nei Capitolati descrittivi e prestazionali (Obblighi della Società in caso di sinistro), l'Assicuratore è tenuto a pagare all'Agenzia, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Assicuratore indica, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, il seguente: OMISSIS e dichiara che i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono i signori elencati di cui all'allegato "98c".

Art. 10 - Recesso

Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante lettera raccomandata indirizzata all'Assicuratore ed al Broker.

Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'Assicuratore, della raccomandata con la quale l'Agenzia ha manifestato la volontà di recesso unilaterale. Nell'ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall'Agenzia nel corso dell'annualità assicurativa, l'Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata dell'Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente; reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; inadempienza accertata agli obblighi e agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge e, in generale, sopravvenuto difetto delle condizioni per contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.38 D.Lgs.n.163/2006.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Assicuratore inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'Assicuratore inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della stessa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Assicuratore. L'esecuzione in danno non esime l'Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 12 – Recesso dell'Assicuratore

L'Assicuratore si riserva la facoltà di recedere dall'assicurazione annualmente, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla scadenza anniversaria, da notificarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Entrate e al Broker. Nell'ipotesi in cui l'Assicuratore si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà richiedere e l'Assicuratore sarà tenuto ad accettare, una proroga della polizza - fino ad un massimo di 180 giorni ed alle medesime condizioni normative ed economiche in corso - al fine di predisporre la gara per la nuova aggiudicazione del servizio. In tal caso, il premio di proroga sarà conteggiato in pro-rata (1/360) per ogni giorno di copertura.

Art. 13 – Cessione del contratto

Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.

Art. 14 – Cessione del credito

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Assicuratore nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

2. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Assicuratore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società

espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Art. 15 – Responsabilità civile e cauzione

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 113, codice dei contratti pubblici, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Assicuratore ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n. 000005009022602197 del 23 gennaio 2014, rilasciata da Fata Assicurazioni Danni S.p.A. pari ad € **292.155,83** (duecentonovantaduemilacentocinquantacinque/83) ed acquisita all'atto della stipula del presente Contratto.

La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell'Agenzia a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Fornitori dell'Agenzia - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 16 – Elezione di domicilio

Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Via Giorgione 159, 00147 Roma;
- Generali Italia SpA – Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art. 17 – Disposizioni antimafia

L'Assicuratore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L.n.136/2010 e smi. In particolare, l'Assicuratore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Assicuratore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Assicuratore stesso ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

Art. 18 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 19 – Oneri fiscali, spese di pubblicazione e spese contrattuali

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell'Assicuratore.

Ai sensi dall'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, l'Assicuratore si impegna ad effettuare, nel rispetto del termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (entro il 22 marzo 2014), mediante bonifico bancario intestato all'Agenzia, il rimborso delle spese di pubblicazione della gara sui quotidiani, pari ad € 4.718,23 (lordo IVA)

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Questo atto, da me letto ai componenti, i quali lo approvano, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.